



DETERMINAZIONE
Numero 6 del 20 marzo 2023

Oggetto: affidamento annuale, con opzione di prosecuzione fino ad un massimo di due anni del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (CIG ZB63A6F038G). Determinazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi”*;

Richiamato il D.lgs 81 del 2008 in merito alla disciplina della sorveglianza sanitaria, in particolare gli artt. 25 e 41 del D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che l'Ente si trova nella necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche, nei confronti dei propri dipendenti, in considerazione del fatto che l'attuale medico competente ha comunicato il recesso dal servizio in data 7 marzo 2023;

Dato atto che l'Ente ha acquisito in data 17 marzo 2023 la disponibilità della Dott.ssa Anna Chiara Serio in merito all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche;

Dato atto che la Dott.ssa è iscritta nell'Elenco Nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute e liberamente consultabile dal sito www.salute.gov.it;

Dato atto che la suddetta professionista in data 17 marzo 2023 ha formulato il seguente preventivo (**doc. a**):

- € 60,00 per lo svolgimento della visita medica per videoterminalista;



- € 150,00 per l'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs 81/2008, quali: sopralluogo, relazione annuale con comunicazione risultati anonimi collettivi, partecipazione alla valutazione dei rischi, redazione protocollo sanitario, comunicazione dati all'INAIL tramite Allegato 3B e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

Visto il *curriculum* professionale del Dott.ssa Anna Chiara Serio, dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza nello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e quelli di carattere speciale previsti dal D.lgs 81 del 2008 (**doc. b**);

Dato atto che l'Ente – coerentemente con quanto previsto dalle suddette Linee Guida – ha verificato i requisiti dichiarati provvedendo:

- in data 20 marzo 2023 alla verifica del DURC;
- in data 20 marzo 2023 alla consultazione del casellario ANAC.

DETERMINA

di affidare alla **Dott.ssa Anna Chiara Serio** (C.F. SRENCH83C46B602A e P.IVA 01338660523) – PEC annachiara.serio.dynd@si.omceo.it, il servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche, secondo quanto disposto dal D.lgs n.81 del 2008, nonché secondo quanto previsto nel presente provvedimento e nel preventivo trasmesso (**doc. a**);

di stabilire che il valore stimato ed indicativo del presente affidamento è pari ad € 690,00, oltre accessori, da remunerare “a misura”, secondo quanto di seguito previsto:

- € 60,00/vista per videoterminalista, per lo svolgimento della visita medica;
- € 150,00/anno, per l'adempimento annuale degli obblighi di cui al D.lgs 81/2008, quali: sopralluogo, relazione annuale con comunicazione risultati anonimi collettivi, partecipazione alla valutazione dei rischi, redazione protocollo sanitario, comunicazione dati all'INAIL tramite Allegato 3B e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

di stabilire che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;



di stabilire che il presente affidamento avrà **durata annuale**, a far data dal 20 marzo 2023 fino al 19 marzo 2024, con opzione di prosecuzione fino ad un massimo di ulteriori due anni. L'esercizio del diritto di opzione sarà comunicato per PEC entro 30 giorni dalla scadenza. Il termine non è perentorio;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di dichiarare che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50 del 2016;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, chiedendo che la stessa venga restituita firmata digitalmente;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere altresì alla pubblicazione del *curriculum* professionale del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013;

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all'art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema PerlaPA.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Sansoni